

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	304
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. C. 2121 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite III e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	300
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	305
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	300
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	300
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	306
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi. S. 1193 Butti (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>))	301
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	307
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. S. 1367 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	302

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, dal contenuto eterogeneo e recante norme tese a prorogare i termini di adempimenti normativi ed amministrativi in scadenza. Ricorda che sul provvedimento, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 gennaio 2009. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, ai commi 1 e 2, dispone la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Osserva che il comma 2-*bis* riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009, recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia. In ordine all'articolo 3, comma 1-*ter*, riferisce che si proroga al 1° gennaio 2010 l'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria 2008 che, vietando la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali, dispone la nullità dei relativi atti. La norma specifica inoltre che ai comuni è consentito aderire ad un'unica forma associativa per gestire il medesimo servizio. Dopo aver illustrato l'articolo 5, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1° gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si sofferma sull'articolo 20, che al comma 1 differisce al 30 giugno 2009 il

termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia. Sottolinea che l'articolo 22 estende, al comma 1, sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, mentre l'articolo 23, al comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua; i commi 1-*ter* e 1-*quater* recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna disponendo a copertura degli oneri uno stanziamento di sei milioni di euro per il 2009. Rileva che l'articolo 25 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'articolo 26 interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali. In relazione all'articolo 27, osserva che il comma 1-*bis* interviene in materia di trasporto ferroviario regionale, ponendo l'onere finanziario per l'acquisto del materiale rotabile a carico del fondo per gli investimenti di Ferrovie dello stato e modificando il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia. Evidenzia quindi il contenuto dell'articolo 30, che differisce di un anno il termine per l'adozione del

decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, dell'articolo 33, che proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, dell'articolo 34, che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (cosiddetto *pay-back*), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Osserva che l'articolo 36, al comma 1, dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, al 31 agosto 2009; l'articolo 37 posticipa all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; l'articolo 38 proroga al 30 giugno 2009 il termine previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. In ordine all'articolo 41, evidenzia che il comma 11 reca due disposizioni finanziarie per la regione Friuli Venezia Giulia, tese ad assicurare maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall'applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione, nonché contributi assegnati alla regione per gli interventi a favore della minoranza slovena.; il comma 16-*sexiesdecies* prevede l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Illustra quindi l'articolo 42-*ter*, che precisa che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la

Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con cancellazione dal ruolo, e l'articolo 44-*bis*, che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. Sostiene, in relazione al comma 2-*bis* dell'articolo 2, che sia opportuno sopprimere il riferimento alla autorizzazione con decreto del Ministro dell'economia in ordine alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali cui si riferisce la norma ivi richiamata. In relazione all'articolo 44-*bis*, ravvisa l'esigenza che Stato, regioni ed enti locali attuino una incisiva concertazione e collaborazione relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le osservazioni formulate dal presidente, ravvisa la necessità che la costruzione di nuovi istituti penitenziari e l'ammodernamento di quelli esistenti avvenga in piena conformità ai piani urbanistici predisposti dagli enti locali, con i quali deve quindi sussistere una efficace concertazione con l'amministrazione statale. Esprime rilievi critici in relazione alla disciplina dell'autonoleggio di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, che appare lesiva delle competenze legislative assegnate dal Titolo V della Costituzione alle regioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal presidente.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel sottolineare l'attuale condizione di inadeguatezza in cui versano molte strutture penitenziarie e l'urgenza di attivare interventi infrastrutturali tesi a realizzare nuove carceri, reputa necessario che il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di edilizia carceraria non comporti alcun rallentamento nell'attuazione di tali opere infrastrutturali.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL) ritiene utile al riguardo che siano definiti con chiarezza i profili di compe-

tenza assegnati ai diversi livelli di governo del territorio in materia di edilizia penitenziaria.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, approvato all'unanimità dal Senato. Osserva che la Convenzione prevede la piena integrazione delle persone con disabilità; fa notare che il livello di una civiltà si misura sul grado di integrazione che in essa si realizza per i diversamente abili. Riferisce che la Convenzione prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro ed i cui componenti saranno nominati dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome, delle autonomie locali, degli istituti di previdenza, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle persone con disabilità e del terzo settore. Rileva che all'Osservatorio

spettano compiti di attuazione della Convenzione, di raccolta di dati statistici, di studio e ricerca, di predisporre relazioni sullo stato dell'attuazione delle politiche sulla disabilità. Auspica che possano essere promosse valide attività per la reale e completa integrazione dei disabili.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, richiama taluni dei contenuti del provvedimento in esame. Avverte che il relatore si riserva di presentare la proposta di parere al termine della discussione generale, che proseguirà anche nella seduta di domani, mercoledì 18 febbraio 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 20 gennaio 2009. Rileva che l'articolo 1 reca

disposizioni in materia di autorità di bacino di rilievo nazionale; l'articolo 2 disciplina il danno biologico nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale; gli articoli 3 e 4 recano norme attinenti, rispettivamente, alla funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed alla continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Evidenzia che l'articolo 4-*bis* contempla previsioni volte alla continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC; l'articolo 5 modifica specifici termini fissati in ordine all'attuazione della disciplina della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dispone in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale; l'articolo 6 reca norme di proroga termini relativamente all'immissione in discarica di talune tipologie di rifiuti. Si sofferma quindi sugli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di acqua potabile, di normale tollerabilità delle immissioni acustiche e di rifiuti contenenti idrocarburi. Osserva che l'articolo 7 prevede modifiche della disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mentre gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* recano norme in materia di riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, di progetti ed iniziative di educazione ambientale, di progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università, di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Illustra l'articolo 8 in materia di protezione civile e gli articoli da 8-*bis* a 8-*sexies* recanti norme in materia di misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi di programma per la gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi.

S. 1193 Butti.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso ad attivare un piano strategico funzionale per garantire la fruibilità, l'accessibilità e la sicurezza degli impianti da parte delle società sportive, dei cittadini e delle famiglie, attraverso la partecipazione degli operatori del settore, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Istituto per il credito sportivo (ICS). Riferisce che l'articolo 1 specifica le finalità del disegno di legge, quali coinvolgere l'intera collettività in un nuovo modello culturale finalizzato alla diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria. Si sofferma sull'articolo 2, che include nella definizione di impianto sportivo anche le aree tecniche, gli spazi circostanti, le aree per i servizi di informazione, le zone destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, i musei e gli altri locali per il ristoro e il commercio; l'insieme di più impianti, funzionali tra loro e rivolti anche ad attività di svago, commerciali e culturali, costituisce un complesso sportivo multifunzionale. Relativamente alle risorse, l'articolo 3 stabilisce

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva, finalizzato alla realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi impianti sportivi, nonché per la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti, al fine di rendere gli impianti sportivi funzionali alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani. Osserva che gli articoli 4 e 5 sulle modalità per la realizzazione di nuovi impianti e di nuovi complessi prevedono che la localizzazione delle aree deve essere preceduta da uno studio di fattibilità; in seguito all'intesa raggiunta tra il proponente e il comune, si promuove un accordo di programma. Fa notare che gli articoli 6 e 7 dispongono le misure per la ristrutturazione e la privatizzazione di impianti esistenti; i comuni possono cedere i diritti di proprietà o di superficie alle società professionistiche che ne abbiano l'uso prevalente. Rileva quindi che l'articolo 8 autorizza i comuni a concedere, per gli impianti nuovi e per quelli ristrutturati, l'esenzione dal pagamento dell'ICI, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per un periodo non superiore a dieci anni. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione.

La senatrice Simona VICARI (Pdl) avanza rilievi critici sul contenuto del testo

in esame, che appare lesivo delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali dal Titolo V della Costituzione, soprattutto in relazione alla posizione degli enti locali.

Il deputato Mario PEPE (PD) osserva che la materia oggetto del provvedimento è assegnata alla piena competenza regionale. Ravvisa quindi l'esigenza che sia apposta alla proposta di parere un'apposita condizione tesa a tutelare le competenze legislative regionali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'esigenza che siano previste, nel testo in esame, misure tese a promuovere la realizzazione di interventi di realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi nel maggior numero di enti locali ed in tutte le regioni.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (Pdl), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

S. 1367 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, volto a disciplinare specifici profili in tema di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario, anche alla luce delle modifiche operate in sede comunitaria con riferimento al nuovo livello di quota na-

zionale riconosciuto all'Italia. Osserva che l'articolo 1 detta disposizioni in materia di restituzione del prelievo e di assegnazione delle quote latte; in particolare, si modifica, integrandolo, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119: viene prevista l'abrogazione della priorità di restituzione alle aziende già titolari di quota «B», ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, finalizzata a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale. Fa notare che, al fine di garantire alle aziende l'accesso alla restituzione fino al livello produttivo raggiunto nella campagna 2007/2008, si introduce una apposita priorità, con l'esclusione delle aziende che hanno successivamente ceduto la propria quota a titolo oneroso. Rileva che l'articolo 2 dispone l'istituzione del Registro nazionale dei debiti in attuazione della normativa comunitaria in materia; l'articolo 3 contempla misure per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, al fine di accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi dovuti dai produttori e ridurre il relativo contenzioso; l'articolo 4, in materia di rateizzazione dei debiti, detta disposizioni integrative dell'articolo 3, definendo i profili procedurali finalizzati alla rateizzazione. Sottolinea quindi che l'articolo 5 stabilisce che le disposi-

zioni degli articoli 3 e 4 in materia di rateizzazione dei debiti sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009, mentre l'articolo 6 prevede che le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo; aggiunge che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia profili di criticità sui contenuti del testo in esame, in relazione al quale auspica che si proceda ad una serie di modifiche sui meccanismi di definizione delle quote latte, che appaiono particolarmente rigidi nell'attuale formulazione normativa.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 gennaio 2009;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a diversi settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo risulta connesso ad una pluralità di materie, contemplando norme che incidono su una molteplicità di discipline in prevalenza riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni settori quali la tutela della salute, la pesca, il governo del territorio, le infrastrutture e reti di trasporto, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia stabilito nel testo del decreto-legge in esame che le disposizioni ivi recate debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2 del decreto-legge, comma 2-*bis*, capoverso comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al primo periodo, le parole: « appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, nonché in relazione alla disciplina delle infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 44-*bis*.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, approvato dal Senato;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede, presso il Ministero

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e composto, in particolare, da rappresentanti delle amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali, cui è assegnato il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, predisporre un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, nonché promuovere la raccolta di dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 20 gennaio 2009;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alle materie « Organi dello Stato », « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « Tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere f), g) ed s), rientrano in ambiti di competenza esclusiva statale; preso atto altresì che sussistono profili d'intervento del decreto-legge afferenti a materie di pertinenza delle autonomie regionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese a rafforzare il raccordo, la collaborazione ed il coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie oggetto del decreto-legge.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione
degli impianti sportivi. S. 1193 Butti.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1193, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 3, ai sensi delle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri competenti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame devono far salve, anche in relazione alle previsioni di cui al Capo III sulla realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali, le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, in attesa di una compiuta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 del testo in esame sulle agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici degli impianti sportivi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il provvedimento in esame possa ricevere attuazione in relazione al più ampio numero di enti locali presenti sul territorio nazionale, eventualmente anche in forma associata tra diverse amministrazioni locali.